

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VISITE DI CONTROLLO *IN ITINERE* SUI PIANI/PROGETTI
FORMATIVI FINANZIATI DAL FONDO FOR.TE. CON GLI AVVISI: 5/18, 6/18 E 7/18 - CIG: 778264382B**

TRA

- il **FONDO FOR.TE. - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario** (Codice Fiscale: 97275180582), con sede in Via Nazionale, n. 89/A - 00184 Roma (RM), in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Paolo Arena (in prosieguo anche denominato più semplicemente "*Committente*" e/o "*Fondo*");

E

- la **RIA GRANT THORNTON S.p.A.** (Codice Fiscale: 02342440399 – P.IVA: 02342440399), con sede legale Via Melchiorre Gioia, n. 8 – 20124 Milano (MI) e sede operativa in Via Salaria, n. 222 – 00198 Roma (RM), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Fabio Gallassi (C.F.: GLLFBA56P01H501Z), nato a Roma (RM) il 1 Settembre 1956 e residente in Via Ceresio, n. 85 – 00199 Roma (di seguito, anche denominata anche "*Affidataria*");

di seguito, denominati congiuntamente le "*Parti*" e singolarmente la "*Parte*";

PER

l'affidamento del "Servizio di visite di controllo, *in itinere*, sui piani/progetti formativi finanziati dal Fondo con gli Avvisi: 5/18, 6/18 e 7/18" (di seguito, per brevità "*Servizio*" o "*Servizi*")

PREMESSO CHE

- a seguito della pubblicazione da parte del Fondo degli Avvisi 5/18, 6/18 e 7/18 sono stati successivamente ammessi a finanziamento molteplici Piani formativi;
- mediante le visite, da effettuarsi *in itinere* il Fondo intende verificare – in conformità a quanto previsto dai suddetti Avvisi e dall'ulteriore regolamentazione adottata in materia – l'effettivo svolgimento delle attività formative previste dagli stessi Piani e la regolare tenuta dei registri didattici. Tali attività di verifica comprendono, inoltre, l'esame di tutta la prescritta documentazione amministrativa inerente ciascun Piano e disponibile in sede di ispezione;
- con determinazione a contrarre del 29 Gennaio 2019 (Prot. D19/408-2), il Fondo ha stabilito di procedere, mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.

n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici), all'affidamento dei servizi di verifica a campione dello stato di realizzazione dell'azione formativa, *in itinere*, nonché il regolare svolgimento dei Piani formativi approvati e finanziati dal Fondo con gli Avvisi 5/18, 6/18 e 7/18, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo ex Art. 95, comma 3 e 3 bis del Codice, per un numero massimo stimato di visite pari a 516 (cinquecentosedici) ad un costo unitario di Euro 420,00 (quattrocentoventi/00), per un importo complessivo posto a base di gara pari ad Euro 216.720,00 (duecentosedicimilasettecentoventi/00) al netto di IVA;

- è stato acquisito quale Codice Identificativo Gara (CIG) il n. 778264382B;
- nel corso della seduta pubblica del 18 Ottobre 2019, come da verbale Prot. D19/7432, è risultato che la RIA GRANT THORNTON S.p.A. ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base agli elementi tecnici ed economici indicati nel Disciplinare di gara;
- con delibera n. D_64_19 del 22 Ottobre 2019, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha approvato la proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P. in data 18 Ottobre 2019 (Prot. D19/7442);
- con determina del 22 Ottobre 2019 (Prot. n. D19/7539), il Fondo ha aggiudicato il servizio all'Affidataria, subordinandone l'efficacia all'esito delle prescritte verifiche e controlli;
- a seguito della verifica effettuata, essendo risultato soddisfatto il possesso dei requisiti prescritti, l'aggiudicazione è divenuta efficace in data 29 Novembre 2019 (Prot. D19/8652);
- è facoltà della Stazione Appaltante stipulare il contratto prima dei 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione in quanto, ai sensi dell'Art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il termine dilatorio non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lett. b).

Tutto ciò premesso, che deve considerarsi ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Norme regolatrici del contratto

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto e/o negli allegati, si fa riferimento, in quanto applicabile, alla legislazione italiana ed, in particolare:

- al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come aggiornato alle modifiche previste dalla Legge n. 58/2019 (di conversione del Decreto Crescita), anche noto come Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (in seguito, per brevità, *Codice*);
- alle Linee Guida dell'ANAC;
- alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 2 - Oggetto del contratto

2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fondo affida all'Affidataria, che accetta, l'esecuzione in regime di appalto del servizio di visite di controllo *in itinere* sui piani formativi finanziati dal Fondo con gli Avvisi: 5/18, 6/18 e 7/18.

2.2 I Servizi dovranno essere svolti conformemente a quanto definito nel presente contratto e, per quanto non espressamente previsto, secondo le specifiche e/o le prescrizioni di cui all'Avviso di Indagine di Mercato (**All. 1**), Disciplinare di gara e relativi allegati (**All. 2**), all'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica presentate dall'Affidataria (**All. 3**) ed alla Pianificazione esecutiva ed alle Istruzioni Operative definite secondo le modalità previste al successivo Art. 3.3.

Tali documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto ivi non espressamente previsto.

2.3 I Servizi constano di un numero massimo di **516 (cinquecentosedici)** visite *in itinere*.

Art. 3 - Modalità di erogazione dei servizi e referenti del contratto

3.1 L'Affidataria si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte tutte le attività inerenti ai Servizi ed a fornire gli stessi con capacità e diligenza professionali, onde soddisfare le esigenze e le richieste del Fondo.

3.2 Le Parti definiscono e concordano la Pianificazione esecutiva delle attività, nell'ambito di una riunione di kick off convocata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, di cui al successivo paragrafo 3.7, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. La Pianificazione esecutiva viene definita in base alla durata dei piani formativi finanziati dal Fondo attraverso gli Avvisi summenzionati e potrà essere oggetto di modifiche, previo accordo tra le Parti, in fase di esecuzione dei Servizi.

Nella riunione di kick off le Parti concordano, altresì, le Istruzioni Operative inerenti le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività connesse a ciascuna visita *in itinere* ed alla relativa verbalizzazione.

3.3 L'Affidataria si impegna, inoltre, a rispettare le modifiche alla Pianificazione esecutiva ed alle Istruzioni Operative dettate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, comunque condivise con il Referente dell'Affidataria, di cui al paragrafo 3.6, via e-mail o PEC nel corso dell'esecuzione dei Servizi.

3.4 Resta inteso che l'Affidataria dovrà svolgere le visite presso il luogo di effettivo svolgimento delle attività didattiche senza alcuna forma di preavviso, scritto od orale, al fine di verificare la regolare e corretta attuazione e gestione delle attività e degli interventi formativi, così come finanziati ed autorizzati dal Fondo. In caso di violazione di tali obblighi, troveranno applicazione le penali di cui al successivo Art. 6 e, laddove ne ricorrano le condizioni, il Fondo potrà risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

3.5 L'Affidataria, in particolare, si obbliga a rispettare la Pianificazione esecutiva e le Istruzioni Operative, congiuntamente definite nella riunione di *kick off*. Il verbale di riunione ed i relativi allegati costituiscono, una

volta sottoscritti per approvazione dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dal Referente dell'Affidataria (come indicati ai successivi paragrafi 3.6 e 3.7), parte integrante e sostanziale del presente contratto.

3.6 Ai fini del presente contratto, l'Affidataria designa, sin da ora, nei confronti del Fondo il Dott. Fabio Gallassi (Partner) (cell. 335 7049919, e-mail: fabio.gallassi@ria.it.gt.com), in qualità di Responsabile ed il Dott. Hadar Del Duca (Manager) (cell. 345 25426439, e-mail: hadar.delduca@ria.it.gt.com), in qualità di Referente.

3.7 Il referente del Fondo è il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), Dott.ssa Annalisa Giarnetti Responsabile dell'Area Ispettorato (e-mail: a.giarnetti@fondoforte.it), preso atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.

Art. 4 - Personale

4.1 L'Affidataria dovrà impiegare un organico adeguato allo svolgimento dei Servizi con le previste competenze tecniche e professionali richieste, in conformità a quanto indicato nel presente contratto, nella Pianificazione esecutiva e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

4.2 L'Affidataria si obbliga ad eseguire il servizio impiegando il Gruppo di Lavoro indicato in sede di Offerta Tecnica.

4.3 L'Affidataria è tenuta, in caso di sostituzione o di integrazione del proprio personale, a comunicare tempestivamente i nominativi dei nuovi dipendenti/consulenti, a trasmettere copia dei rispettivi *curricula* e del documento di riconoscimento in corso di validità nonché a fornire tutte le informazioni necessarie richieste dal Fondo.

4.4 Le sostituzioni nell'ambito del Gruppo di Lavoro sono consentite solo se effettuate con risorse di pari o superiore competenza tecnica-professionale, determinata in base al numero di anni di esperienza ed alla qualifica ("junior" o "senior") nel rispetto, peraltro, dei requisiti minimi previsti dal Disciplinare. Ciascuna sostituzione deve essere preventivamente approvata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

4.5 L'Affidataria si impegna, altresì, a sostituire, su richiesta motivata del Fondo, i soggetti afferenti al personale che abbiano costituito motivo di doglianza da parte del Fondo.

Art. 5 - Corrispettivo e fatturazione

5.1 Il corrispettivo dovuto all'Affidataria per ogni visita effettuata è pari ad **Euro 195,30 (centonovantacinque/30)**, al netto di IVA.

5.2 Il corrispettivo complessivo erogabile in forza del presente contratto risulterà determinato sulla base del numero di visite effettivamente ordinate ed eseguite dall'Affidataria, tenuto conto che è stimato un numero di visite massimo pari a **516 (cinquecentosedici)**. L'importo contrattuale massimo complessivo sarà, quindi, pari ad **Euro 100.774,80 (centomilasettecentosettantaquattro/80)**, al netto di IVA.

5.3 Detti importi sono fissi ed invariabili e, come tali, si intendono comprensivi di ogni onere e/o spesa occorrente per l'esecuzione del Servizio a regola d'arte.

5.4 Si precisa che i costi per la sicurezza da rischi per interferenza di cui all'Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono stati valutati pari a 0 (zero), in quanto il Servizio richiesto non comporta interferenze.

5.5 I Servizi erogati potranno essere fatturati dall'Affidataria su base trimestrale.

5.6 Le fatture dovranno:

- essere intestate a "Fondo For.Te." (C.F.: 97275180582);
- essere contrassegnate con la denominazione dei Servizi e l'indicazione del CIG;
- riportare la dicitura "credito incedibile";
- se in forma cartacea, inviate all'Amministrazione del Fondo all'indirizzo: Via Nazionale 89/A, 00184 Roma (RM);
- in caso di fatturazione elettronica, riportare il codice destinatario SDI:0000000 ed essere inviate in copia di cortesia in formato *.pdf* all'indirizzo e-mail: amministrazione@fondoforte.it;
- essere corredate da un riepilogo analitico delle attività/Servizi svolti nel trimestre di riferimento, con l'indicazione puntuale delle visite effettuate.

5.7 I pagamenti saranno effettuati a favore dell'Affidataria con bonifico bancario, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa Dichiarazione di regolare esecuzione dei Servizi da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ed a fronte di DURC regolare in corso di validità.

5.8 L'Affidataria si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010. A tal fine, infatti, dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, su cui saranno effettuate le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto ed i soggetti delegati ad operare sullo stesso sono quelli indicati nella dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (All. 4).

Art. 6 - Verifiche e penali

6.1 Il Fondo si impegna a verificare puntualmente, attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), la corretta esecuzione delle attività ed, in generale, dei Servizi oggetto del presente contratto, nonché di ogni ulteriore adempimento ad essi connesso.

6.2 Fatto salvo i casi di forza maggiore, in caso di ritardo e/o inadempienza totale o parziale da parte dell'Affidataria nell'esecuzione dei Servizi, il Fondo avrà la facoltà di applicare le seguenti penali:

Voce di inadempimento	Valore
Annullamento della visita programmata senza preavviso al Fondo	€ 175,00 (centosettantacinque/00)
Mancata e/o erronea comunicazione della data di visita e del nominativo del soggetto incaricato dell'esecuzione dei Servizi	€ 175,00 (centosettantacinque/00)

Ritardo nella trasmissione al Fondo del verbale di visita rispetto alle indicazioni di cui alle Istruzioni operative concordate tra le Parti	€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni
Mancata trasmissione al Fondo del report di monitoraggio annuale	€ 500,00 (cinquecento/00)
Mancata indicazione sui verbali degli esiti delle visite e dei relativi provvedimenti	Visita non pagata ed € 1.000,00 (mille/00)

6.3 Fatto salvo quanto indicato al precedente paragrafo 6.2, in ogni altro caso di esecuzione delle attività oggetto del servizio in difformità a quanto contrattualmente pattuito e/o ai livelli di servizio indicati nell'Allegato Tecnico, nell'Offerta Tecnica, nella Pianificazione esecutiva e/o alle prescrizioni ricevute dal Fondo, durante l'esecuzione del contratto, e/o rispetto alle disposizioni, comunque, applicabili in materia, anche se sopraggiunte alla data della stipula del presente contratto, sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni singola violazione accertata, nelle modalità e nei termini stabiliti dalla Pianificazione esecutiva a cui si rimanda integralmente.

6.4 Le penali potranno essere applicate fino alla concorrenza massima di un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale del contratto. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Affidataria raggiunga una somma pari o superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, il Fondo avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto, oltre a pretendere il risarcimento del maggior danno.

6.5 Qualora all'Affidataria vengano applicate n. 03 (tre) penali nell'arco temporale di 2 (due) mesi, il Fondo avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

6.6 L'Affidataria prende atto ed accetta che, in ogni caso, l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Fondo a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6.7 L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Affidataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere in capo al Fondo il diritto di applicare le penali.

Art. 7 - Variazioni dei servizi

7.1 Fermo restando quanto previsto dall'Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel corso dello svolgimento dei Servizi, il Fondo si riserva la facoltà, nel suo esclusivo interesse, di richiedere all'Affidataria l'esecuzione di ulteriori specificazioni e/o modificazioni non sostanziali delle attività, che il Fondo riterrà opportune, a sua discrezione, ai fini della buona riuscita e della funzionalità delle attività inerenti i Servizi.

7.2 Resta inteso che l'Affidataria non potrà apportare ai Servizi variazioni e/o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente proposte al Fondo e dallo stesso esplicitamente autorizzate per iscritto.

7.3 In applicazione delle facoltà attribuite alla Stazione Appaltante ex Art. 106, comma 12 del del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Fondo potrà richiedere all’Affidataria di effettuare ulteriori visite che dovranno essere svolte alle medesime condizioni tecniche ed economiche indicate nel presente contratto.

7.4 Il Fondo si riserva, altresì, la facoltà di modificare il contratto durante il periodo di efficacia, secondo quanto disposto dall’Art. 106, ai commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo.

Art. 8 - Durata del contratto

8.1 Il presente contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità di proroga, ai sensi dell’Art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

8.2 Le visite oggetto del presente contratto saranno eseguite sulla base della Pianificazione esecutiva, che sarà concordata con l’Affidataria.

8.3 Nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine, residuasse un numero di visite non effettuate rispetto al numero previsto, il Fondo si riserva la facoltà di prolungare la durata del presente contratto per il numero di mesi necessari per il completamento delle attività. Ciò in considerazione del vincolo fissato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e dal Collegio dei Sindaci.

8.4 L’affidamento dei Servizi si intende a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 9 - Obblighi e garanzie dell’Affidataria

9.1 L’Affidataria dichiara di possedere le capacità, l’esperienza, l’organizzazione, le attrezzature e le risorse, anche finanziarie, per erogare i Servizi in favore del Fondo e che i prezzi pattuiti, ai sensi del presente contratto, costituiscono corrispettivo idoneo e remunerativo per lo svolgimento degli stessi.

9.2 L’Affidataria si impegna ad osservare nell’esecuzione dei Servizi i termini, le condizioni e le modalità stabiliti nei seguenti documenti:

- le disposizioni normative vigenti in materia;
- l’Avviso di Indagine di mercato (**All. 1**);
- il Disciplinare di gara e relativi Allegati (**All. 2**);
- l’Offerta Tecnica ed Offerta Economica presentate dall’Affidataria (**All. 3**);
- le disposizioni impartite dal Fondo nel corso dell’esecuzione del presente contratto.

9.3 L’Affidataria si impegna e si obbliga a mantenere, per l’intera durata del presente contratto, i requisiti soggettivi che hanno determinato l’affidamento dei Servizi.

9.4 L’Affidataria dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge, dei permessi e delle licenze necessari per lo svolgimento dei Servizi.

9.5 Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale, per qualsiasi ragione, l’Affidataria:

- sia soggetta ad una pronuncia di revoca e/o di annullamento di una e/o più autorizzazioni, iscrizioni, licenze, permessi in suo possesso o qualora questi decadano per qualsivoglia ragione o, più in generale, sia sprovvista di documenti necessari per lo svolgimento dei Servizi;
- non proceda al rinnovo di una e/o più autorizzazioni, iscrizioni, licenze, permessi in suo possesso o, in generale, di documenti necessari per lo svolgimento dei Servizi,

Essa dovrà provvedere a darne avviso immediato e per iscritto al Fondo, il quale potrà, risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

Art. 10 – Privacy e riservatezza

10.1 L'Affidataria acconsente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al trattamento dei dati personali forniti dalla stessa per la definizione e l'espletamento del presente appalto, comunicati nell'ambito di tale finalità. È possibile che i suddetti dati vengano, altresì, comunicati alle Pubbliche amministrazioni vigilanti sul Fondo qualora richiesti per le finalità di legge.

10.2 L'Affidataria è informata che i dati verranno trattati per le finalità connesse e/o strumentali all'esecuzione del presente contratto e dei Servizi, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge ed alle esigenze di tipo operativo e gestionale. In ordine alle finalità di raccolta e trattamento di tali dati, si informa che:

- a) il titolare del trattamento è il Fondo For.Te. (C.F.: 97275180582) con sede in Via Nazionale n. 89/A - 00184 Roma;
- b) il Responsabile della protezione dei dati è il Sig. Gianluigi Scialò (e-mail: privacy@fondoforte.it);
- c) le principali finalità del trattamento dei dati trovano legittimazione giuridica nella disciplina legislativa e regolamentare sui Fondi Interprofessionali e sono relative a:
 - la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a For.Te. dalle imprese;
 - la gestione dei Piani formativi;
 - la formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni ai soggetti promotori ed alle imprese partecipanti e di altro materiale su iniziative specifiche;
- d) l'accesso ai dati e le operazioni di modifica degli stessi sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento. I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (ad esempio: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; ANPAL; Regioni; etc.) ed ad organismi preposti alla gestione ed al controllo (ad esempio: revisori contabili; etc.);
- e) il periodo previsto di conservazione dei dati è di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di approvazione dei Piani;

f) l'interessato ha diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica e/o la cancellazione degli stessi e/o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e/o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (tuttavia, si legga la lettera h);

g) l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo;

h) il conferimento dei dati è indispensabile per la conclusione del presente contratto. Ai fini del corretto trattamento degli stessi, è necessario che l'Affidataria comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti.

10.3 L'Affidataria, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali:

- assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento dei Servizi, anche tramite soggetti terzi;
- assume l'obbligo di non divulgarli;
- di non riprodurli e/o comunicarli a terzi, salva espressa autorizzazione scritta preventivamente rilasciata dal Fondo;
- di non farne oggetto di sfruttamento.

10.4 L'Affidataria si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

10.5 La durata di tale obbligo di riservatezza decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino a 3 (tre) anni successivi alla scadenza dello stesso.

10.6 E' facoltà del Fondo verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza e dei vincoli assunti dall'Affidataria con il presente articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte della Committente.

Art. 11 – Codice Etico e normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001

11.1 Nell'esecuzione del presente contratto, l'Affidataria si impegna e si obbliga a svolgere i Servizi nel pieno rispetto della normativa anticorruzione, del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, "Modello 231") adottati dal Fondo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.

Detti documenti sono reperibili e consultabili sul il sito istituzionale del Fondo: www.fondoforte.it, nella sezione "For.Te.", alla voce "Codice Etico" e l'Affidataria dichiara di averne preso visione, di conoscerli e di accettarli.

11.2 Le norme ed i principi del Codice Etico e del Modello 231 costituiscono, ad ogni effetto di legge e di contratto, riferimento imprescindibile per ogni tipo di rapporto con il Fondo e l'Affidataria si impegna alla loro puntuale osservanza.

11.3 Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, del Codice Etico e del Modello 231 costituirà grave inadempimento ed il Fondo avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fatto, comunque, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dalla predetta inosservanza.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto, cessione del credito e subappalto

12.1 È fatto assoluto divieto all'Affidataria di cedere ad altri e/o di subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte dei Servizi.

12.2 È fatto, altresì, divieto all'Affidataria di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso e/o di cedere a terzi i crediti, anche parziali, derivanti dal presente contratto.

12.3 La violazione di siffatti divieti comporta la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

Art. 13 - Responsabilità

13.1 L'Affidataria è sempre responsabile, sia verso il Fondo sia verso terzi, dell'esecuzione delle attività ed in generale dei Servizi e di tutti i danni causati al Fondo e/o a terzi nell'esecuzione degli stessi.

13.2 È, altresì, responsabile dell'operato e del comportamento del personale dipendente e non, di cui si avvale nell'esecuzione del presente contratto, nonché degli eventuali danni che potrebbero derivare dall'uso di mezzi e/o strumenti, sia verso il Fondo sia verso terzi.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

14.1 È facoltà del Fondo dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, via PEC o mediante l'invio di una raccomandata A/R, con effetto a decorrere dalla ricezione della stessa da parte dell'Affidataria, nei seguenti casi:

- qualora per grave inadempienza oppure per inosservanza degli obblighi di legge e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, venga compromessa l'esecuzione dei Servizi nel rispetto della legislazione vigente e della normativa di riferimento;
- nell'ipotesi di ingiustificata sospensione dei Servizi e/o ingiustificato ritardo nelle attività di cooperazione con il Fondo;
- nel caso di inadempienze degli obblighi di cui agli Articoli: 2 (Oggetto del contratto); 3 (Modalità di erogazione dei Servizi e referenti del contratto); 4 (Personale); 5 (Corrispettivo e fatturazione); 6 (Verifiche e Penali); 7 (Variazioni dei servizi); 9 (Obblighi e garanzie dell'Affidataria); 10 (Privacy e

riservatezza); 11 (Normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001); 12 (Divieto di cessione del contratto, cessione del credito e subappalto); 13 (Responsabilità);

- in caso di liquidazione del Fondo e/o dell'Affidataria, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;
- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Affidataria, in sede di selezione e di esecuzione contrattuale, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

14.2 Resta espressamente inteso tra le Parti che la risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, non preclude il diritto del Fondo di richiedere il risarcimento del danno subito.

Art. 15 - Comunicazione tra le Parti

15.1 Tutte le comunicazioni, informazioni e notifiche tra le Parti saranno effettuate a mezzo e-mail o PEC.

Le suddette dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- **per il FONDO FOR.TE.**

- e-mail: ispettoratoavvisi@fondoforte.it
- PEC: direzione@pec.fondoforte.it

- **per la RIA GRANT THORNTON S.p.A.**

- e-mail: hadar.delduca@ria.it.gt.com
- PEC: riagranttthornton@legalmail.it

Art. 16 - Garanzia definitiva

16.1 All'atto della sottoscrizione del presente contratto, l'Affidataria costituisce idonea garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'Art. 93, commi 2 e 3, e per l'importo determinato, ai sensi dell'Art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in ragione della percentuale di ribasso applicata.

La somma garantita è pari ad **Euro 43.837,04 (quarantatremilaottocentotrentasette/04)**, in quanto l'Affidataria beneficia della riduzione del 50% prevista dall'Art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., poiché in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015 (**All. 5**).

16.2 Detta garanzia è rilasciata da primario istituto di credito o da banca autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi della legislazione vigente, o da impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e contiene le clausole previste dall'Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare:

- avere quale beneficiario il Fondo;
- essere corredata da dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si impegna ad effettuare entro 15 (quindici) giorni il versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso in cui questi intendesse disporre della

cauzione stessa, a semplice richiesta scritta da parte del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi misura e genere, né chiedere prove o documentazioni del motivo dell'escussione della fideiussione;

- esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'Art. 1944, comma 2 del Codice Civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, commi 2 e 3 del Codice Civile.

16.3 La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno e l'esperibilità di ogni ulteriore azione ritenuta necessaria, ove l'importo della cauzione non risultasse sufficiente.

16.4 Il Fondo ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Affidataria e per provvedere al pagamento di quanto eventualmente dovuto dall'Affidataria medesima per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori utilizzati per l'espletamento del servizio affidato.

16.5 Nell'ipotesi di escussione totale e/o parziale della cauzione, l'Affidataria ha l'obbligo di reintegrare la stessa fino all'importo stabilito; in difetto, il Fondo effettuerà delle trattenute dai corrispettivi dovuti, ai sensi dell'Art. 5 del presente contratto, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

16.6 La cauzione prestata dall'Affidataria, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, sarà progressivamente svincolata dal Fondo, secondo le modalità di cui all'Art. 103, comma 5 del Codice, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio da parte del Fondo. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

16.7 Detta cauzione è allegata al presente contratto (**All. 6**).

Art. 17 - Legge applicabile, Foro competente, controversie e clausole residuali

17.1 Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le Parti dichiarano di indicare, in via esclusiva, quale Foro competente quello di Roma.

17.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi dell'Art. 11, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 ed ulteriori disposizioni vigenti in materia.

17.3 Sono a carico dell'Affidataria e dovranno essere integralmente rimborsate al Fondo, qualora dallo stesso anticipate, le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto nonché ogni relativo onere fiscale, nella misura fissata dalla legge.

Art. 18 – Responsabile del procedimento

18.1 Il Responsabile del Procedimento (RUP), nominato con determina Prot. D19/408-3 del 29 Gennaio 2019, è la Dott.ssa Eleonora Pisicchio, altresì, delegato alla firma del presente contratto.

18.2 L'Ufficio del RUP è sito in Via Nazionale n. 89/A – 00184 Roma (RM), Tel. 06/468457 e-mail: direzione@fondoforte.it.

Elenco allegati:

- 1) Avviso di Indagine (**All. 1**);
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati (**All. 2**);
- 3) Offerta Tecnica ed Offerta Economica presentate dall'Affidataria (**All. 3**);
- 4) Dichiarazione circa gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (**All. 4**);
- 5) Certificazione di qualità ISO 9001:2015 (**All. 5**);
- 6) Garanzia definitiva (**All. 6**).

Letto, approvato e sottoscritto in Roma

Per il Fondo For.Te.

Il RUP/Direttore del Fondo

Dott.ssa Eleonora Pisicchio

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Per l'Affidataria

RIA Grant Thornton S.p.A.

n.q. di L.r.p.t. Dott. Fabio Gallassi

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)